



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 133275 del 4 luglio 2013

Oggetto: Impresa agricola e impresa commerciale con medesima partita IVA – Quesito

Si fa seguito alla mail con la quale codesto Consorzio chiede se un'impresa agricola possa legittimamente vendere prodotti non agricoli, come ad esempio bicchieri o magliette che pubblicizzano il marchio del vino e in generale oggetti di merchandising destinati a turisti e visitatori, inquadrando tale attività come commerciale e non come connessa a quella agricola.

Il Consorzio in discorso vorrebbe conoscere, altresì, se attraverso la medesima partita IVA dell'impresa agricola possa essere gestita anche detta attività commerciale, ovvero se nell'ambito dell'impresa agricola iscritta nella sezione speciale Registro Imprese possa essere esercitata un'attività commerciale non prevalente.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli è disciplinata dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Il comma 7 dell'articolo 4 del citato decreto dispone che *“Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998”*.

I produttori agricoli, pertanto, *“(..) possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di sanità”* senza soggiacere alle più stringenti disposizioni in materia commerciale, salvo l'eventualità che *“l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società”*; in quest'ultimo caso, infatti, ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 228 si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.



2

Fermo quanto sopra, con riferimento alla possibilità di far convivere nell'ambito di un'impresa agricola anche un'impresa commerciale, si osserva che la disciplina vigente in materia di commercio non prevede incompatibilità di esercizio delle attività commerciali con altre attività economiche.

Ovviamente qualora intenda avviare anche un'attività commerciale il soggetto in questione soggiace pienamente alla disciplina normativa di settore ovvero il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, integrato e modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

Con riferimento alla richiesta se tali attività possano essere esercitate attraverso una medesima partita IVA, la scrivente non può che osservare che tale questione esula dalle proprie competenze in materia rivestendo profili di carattere fiscale e tributario e pertanto la presente nota e il quesito sono inviati all' Agenzia delle Entrate che è pregata di far conoscere anche alla scrivente Direzione le proprie determinazioni al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)